

## COMUNE DI CORTONA

### Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98 ANNO 2023

*In attuazione della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1168 del 9/10/2023 e della delibera di Giunta Municipale n. 187 del 25/10/2023*

**Il Comune di Cortona rende noto che a partire dal giorno 31/10/2023 fino al 30/11/2023, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere il contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.**

*Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2023 a cui sono destinate le somme del Fondo regionale che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria, stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana e successivi Decreti Dirigenziali attuativi.*

#### **Art. 1**

#### **Requisiti per l'ammissione al concorso**

- 1) essere residente, alla data di apertura del presente bando, nel Comune di Cortona e avere la residenza anagrafica nell'immobile per il quale si richiede il contributo;
- 2) essere cittadino italiano o dell'Unione Europea o extracomunitario in possesso di carta di soggiorno o di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- 3) avere nel proprio nucleo familiare uno o più soggetti portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92 art. 3 comma 3)

I richiedenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti soggettivi, di reddito e di patrimonio, di seguito stabiliti:

a) I partecipanti devono dimostrare di essere conduttori di un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), con un contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato, **stipulato nelle forme di legge**, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare, anche non direttamente intestatario del contratto, che comunque dovrà essere necessariamente intestato ad un altro componente del nucleo. Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia intestato a più persone, residenti nello stesso alloggio. Qualora nell'alloggio risiedano più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

b) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI

(Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorra la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

d) le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di immobili ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;

- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- e) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere c) ed e);
- g) La residenza anagrafica del richiedente deve corrispondere, alla data del bando, all'abitazione individuata nel contratto locativo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per la erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al 1° gennaio 2023).
- h) possono partecipare al bando coloro che siano in possesso della nuova attestazione ISEE dalla quale risulti un valore **ISE** (Indicatore della Situazione Economica), **non superiore a € 32.048,52;**

## **Art. 2 Nucleo familiare**

Ai fini del presente bando si considera come nucleo familiare quello previsto dalla normativa vigente in materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica (*normativa I.S.E./I.S.E.E.*)

## **Art. 3 Limite di reddito**

Ai fini dell'ammissione al concorso sarà considerata la certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e un valore ISE (Indicatore situazione economica) e una incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

### **Fascia "A":**

**Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2023. (L'importo delle due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2023 è pari ad € 14.877,20).**  
**Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.**

### **Fascia "B":**

**Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2023 (€ 14.877,20) e l'importo di € 32.048,52.**  
**Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all' E.R.P.).**  
**Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.**

**N.B.: non verranno accolte dichiarazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni**

Si avverte che, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana, l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "**ISE zero**" ovvero che hanno un Ise inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo sarà possibile soltanto nei caso di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile dell'ufficio Servizi Sociali, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Si avverte altresì che il costo di locazione, per i contratti attivati o rinnovati secondo il regime locativo della legge 431/98, sarà considerato fino all'importo massimo di **€ 6.600,00**

## **Art. 4 Documentazione**

I richiedenti devono allegare alla domanda la Dichiarazione Sostitutiva Unica dove sia certificato il reddito ISE (Indicatore Situazione Economica) del proprio nucleo familiare, ai sensi della normativa vigente. Deve essere inoltre allegato il contratto di affitto regolarmente registrato.

## **Art. 5** **Criteria di selezione delle domande** **e formazione della graduatoria**

L'ufficio preposto procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità; provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda.

La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana e sarà articolata su due fasce di reddito ISE, nel modo che segue:

**- fascia A: il contributo TEORICO è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;**

**- fascia B: il contributo TEORICO è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.**

**Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.**

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B, in attuazione dell'atto di G.M. n. 1872023 sono riconosciuti i seguenti punteggi di priorità:

- 1) nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano superato, alla data del bando, il 65° anno di età: punti 1
- 2) nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli minori a carico: punti 1

I punteggi non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio della categoria 2) non è assegnato, qualora nel nucleo siano presenti uno o più soggetti maggiorenni, oltre il genitore singolo.

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria ed alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e nel proprio sito internet istituzionale all'indirizzo [www.comunedicortona.it](http://www.comunedicortona.it) per 7 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei soggetti ivi collocati, allegando documenti attestanti l'istanza, purchè relativi a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data del bando. Qualora entro i termini non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla commissione comunale nominata con Decreto del Sindaco; alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva che sarà inviata alla Regione Toscana entro il termine indicato dalla Regione stessa.

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:

- le domande dotate di punteggio sono collocate per prime, in ciascuna fascia di appartenenza; di seguito sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggi, secondo le percentuali di incidenza canone/reddito;
- le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/reddito;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, si procederà ad effettuare un sorteggio.

## **Art. 6** **Durata e entità del contributo**

I contributi saranno liquidati alle persone collocate nella graduatoria fino all'esaurimento del finanziamento regionale spettante al Comune di Cortona, applicando il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone attuale sull'ISE del nucleo familiare, calcolato nelle forme stabilite dalle disposizioni nazionali, regionali e dalle eventuali modifiche successivamente definite dalla Regione Toscana. **L'importo minimo erogabile non potrà mai essere inferiore ad € 200,00.**

Qualora i finanziamenti stanziati per il presente bando risultassero insufficienti a corrispondere il contributo a tutti gli utenti collocati in fascia A e in fascia B, il Comune ha facoltà di erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, allo scopo di ridistribuire le risorse ad un maggior numero di utenti. In questo caso l'ammontare dell'importo del contributo spettante verrà determinato con successivo atto di Giunta.

Il Comune ha facoltà di integrare le risorse regionali risultate insufficienti con risorse del proprio bilancio.

Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualsiasi Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.

**Ai sensi del D.M. 19 luglio 2021 i contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28/01/2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/03/2019 n. 26, pertanto, successivamente alla erogazione del contributo, il Comune di Cortona comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.**

Alle famiglie utilmente collocate nella vigente graduatoria per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data del provvedimento comunale di assegnazione.

Il rifiuto dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica determina la decadenza dal diritto al contributo a decorrere dalla data di effettiva disponibilità dell'alloggio.

#### **Art. 7**

#### **Modalità di erogazione del contributo**

Per ottenere l'erogazione, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cortona, entro il termine comunicato dall'Ufficio stesso, le ricevute di pagamento dell'affitto per l'anno 2023 a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute di pagamento si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda, si procederà nel seguente modo: se il canone pagato risulta superiore, non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo; se il canone pagato risulta inferiore, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al nuovo calcolo del contributo spettante.

Nel caso di morte del beneficiario, il contributo potrà essere erogato agli eredi se gli stessi sono in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 431/98, così come modificato dalla L. 269/2004, il contributo del conduttore moroso può essere erogato direttamente al locatore per risolvere situazioni di morosità.

#### **Art. 8**

#### **Termini per la presentazione delle domande**

**Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 30/11/2023**

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e scaricabili dal sito internet del Comune di Cortona [www.comunedicortona.it](http://www.comunedicortona.it) o ritirabili presso l'Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento al n. 0575/606902-604543.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e presentate all'Ufficio DEC del Comune, o all'ufficio Protocollo del Comune oppure spedite mediante raccomandata postale a.r. entro il termine prescritto a Comune di Cortona-Piazza della Repubblica 13 Cortona con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda per l'assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione". Per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale. Il Comune non si assume responsabilità del mancato recapito delle domande trasmesse a mezzo posta.

#### **Art. 9**

#### **Controlli e sanzioni**

Sull'entità dei redditi, riferiti all'intero nucleo familiare, e sulla situazione patrimoniale certificata nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, l'Ente si riserva ogni facoltà di compiere gli accertamenti ed i controlli consentiti dalle vigenti norme, ai sensi del Dpcm n. 159 del 5/12/2013 art. 11.

Il Comune ha facoltà di controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto.

In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla LRT n. 96/1996 e successive modificazioni.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizio Sociali del Comune di Cortona.

#### **Art. 10**

#### **Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati**

Si informa che ai sensi e per gli effetti dal D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici, ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Cortona. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs 101/2018.

#### **Art. 11**

#### **Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402/2020 così come modificata con le successive delibere di Giunta Regionale Toscana n. 206 del 8/03/2021, n. 988 del 27/09/2021 e n. 1168/2023.

Cortona, lì 31/10/2023

**IL DIRIGENTE  
DOTT.SSA M.R. QUINTILI**